



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO

COLLEGIO

AVV. ANGELO VITALE (PRESIDENTE)

AVV. ANTONIO SIMONELLI (VICE PRESIDENTE)

AVV. LORENZO DI GIACOMO (COMPONENTE)

DECISIONE N. 2/2022

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE FITDS/2022/0002 RG. PROC.

FED. F.I.T.D.S

promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del 26 luglio 2022 a carico di:

- **Sig. Antonio Perrone** [REDACTED] Numero Tessera FITDS [REDACTED]
TECNICO AGONISTA iscritto alla ASD Tiro Dinamico Sportivo FIERAMOSCA;

* * *

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il presente procedimento ha preso avvio, ai sensi dell'articolo 45 del RGD FITDS, con l'atto di deferimento a giudizio n. FITDS/2022/0002 del 26 luglio 2022, trasmesso a questo Tribunale dall'Ufficio del Procuratore Federale il 26 luglio 2022.

2. Con il predetto atto di deferimento, il Procuratore Federale, richiamando integralmente l'attività di indagine e le risultanze istruttorie acquisite al procedimento, ha contestato all'incolpato indicato in epigrafe la infrazione di cui all'art. 4 n. 1 lett. a) del RGD FITDS, in relazione all'art. 7 del Codice di comportamento sportivo e all'art. 1 c. 2 del RGD FITDS, per aver espresso pubblicamente sulla propria pagina personale del social media Facebook in data 13.5.2022 (e tuttora visibile) per il tramite di un post - contenente un *link* diretto al sito web della FITDS relativo alla pagina con il comunicato "*annullamento gara minore Fury Match 21/22 maggio 2022 – Barletta*" - espressioni lesive della reputazione e dell'immagine della FITDS.

In particolare il Procuratore Federale contestava all'inculpato l'utilizzo del termine "Federsparacchio" riferito alla Federazione nonché la seguente frase (sempre riferita alla Federazione): "prende provvigioni da Pay Pal – che si sappia e non si dimentichi?".

Sulla base di quanto sopra, riteneva altresì di contestare l'aggravante di cui all'art. 12 co. 1 lett. f) del RGD FITDS per avere commesso il fatto tramite un mezzo di diffusione (nella specie il social network Facebook) comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali.

3. Nell'atto di deferimento, il Procuratore Federale ha dato atto delle vicende che hanno proceduto lo stesso ed in particolare:

a) di avere ricevuto in data 16.5.2022 una segnalazione da parte del Presidente della FITDS, nella quale si esponeva che in data 13.5.2022 alle ore 11,28 il tesserato Antonio Perrone aveva pubblicato un post sulla propria pagina personale del social network Facebook diffondendo la notizia, ritenuta falsa e lesiva dell'immagine della Federazione, secondo cui la FITDS definita "Federsparacchio" prenderebbe provvigioni da PayPal per le iscrizioni alle gare. La segnalazione era corredata dell'immagine del post che conteneva un *link* diretto al sito della FITDS relativo alla pagina con il comunicato "annullamento gara minore Fury Match 21/22 maggio 2022 – Barletta". La segnalazione era poi integrata dal Segretario Generale della FITDS che inviava le immagini del medesimo *post* e di tutti i commenti;

b) di avere conseguentemente richiesto informazioni alla FITDS in relazione ai rapporti con PayPal, ricevendo risposta, corredata da documentazione proveniente da PayPal, dalla quale si evince che non vengono riconosciute provvigioni alla FITDS sui pagamenti effettuati tramite la piattaforma informatica;

c) di avere dunque ritenuto, sulla base della documentazione acquisita, la falsità di quanto enunciato dal tesserato Antonio Perrone, oltre che la lesività del prestigio della FITDS, sia per il tenore delle dichiarazioni, sia per le modalità espressive utilizzate e sia per la caratura del tesserato, che è stato Presidente della FITDS;

d) di avere ritenuto che l'utilizzo dell'espressione "Federsparacchio" avesse un contenuto dileggiante che esorbitava i limiti del diritto di critica che, unitamente all'esposizione di un fatto falso, pareva lesiva della reputazione e dell'immagine della FITDS sempre tenuto conto della caratura del soggetto da cui proveniva che aveva ricoperto il ruolo di Presidente della suddetta Federazione;

e) di avere conseguentemente notificato in data 6.6.2022 all'inculpato l'avviso di conclusione indagini e l'intenzione di procedere al deferimento;

f) di avere ricevuto in data 19.7.2022 una proposta da parte dell'inculpato di applicazione consensuale della sanzione ai sensi dell'art. 65 c. 1 del RGD FITDS che prevedeva la sanzione dell'ammonizione, condizionata alla previa adozione di misure riparatorie, consistenti nella pubblicazione di un post sulla propria pagina Facebook nella quale è comparso il post incriminato del seguente tenore letterale: *“con riferimento al post comparso su questa pagina Facebook in data 13.5.2022 preciso che il medesimo non voleva essere offensivo nei confronti della FITDS e dei suoi Organi federali e che non mi risulta che la FITDS o gli Organi federali ricevano provvigioni da Pay Pal”*;

g) di avere trasmesso la proposta di accordo al Procuratore Generale dello Sport che in data 19.7.2022 con comunicazione prot. 3335 non ha formulato alcun rilievo;

h) di avere trasmesso la proposta di accordo al Presidente della Federazione e di avere ricevuto da questi, in data 26.7.2022, osservazioni, sentito il Consiglio Federale, con riferimento alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione e degli impegni indicati;

i) di avere comunicato all'inculpato e al proprio difensore in data 26.7.2022 la non accettazione della proposta di applicazione consensuale della pena.

4. A seguito di tale atto di deferimento, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 28 luglio 2022, ha fissato – ai sensi dell'articolo 47 del RGD FITDS – l'udienza del 16 settembre 2022, dandone regolare comunicazione alle parti.

5. In data 12 settembre 2022 l'inculpato per mezzo dell'Avv. Alessio Sacchetti depositava ai sensi dell'art. 47 c. 1 del Reg. di Giustizia e disciplina FITDS una memoria difensiva indicando i mezzi di prova di cui intendeva valersi corredata da produzione documentale nella quale così concludeva:

- in via preliminare, pronunciare l'annullamento dell'attuale processo e la conseguente remissione al Procuratore Federale per la conferma e convalida dell'accordo ex art. 65 RGD F.I.T.D.S. raggiunto con proposta del 19/7/2022 consistenti nella pubblicazione a tempo indeterminato di un post, sulla pagina Facebook nella quale è comparso il post incriminato, dando tenore letterale della smentita;
- nel merito: a) in via principale, l'assoluzione perché il fatto non sussiste e/o il deferito non l'ha commesso e/o il fatto non costituisce infrazione così come denunciato; b) in via graduata, il minimo della sanzione;

- in via istruttoria: a) disporre l'esame del Sig. Dott. Antonio Perrone in relazione al fatto di cui al presente procedimento disciplinare;

b) ordinare alla F.I.T.D.S. il deposito del contratto Pay Pal sottoscritto dal Segretario Generale pro-tempore, nel rispetto della delibera consiliare del 18/12/2017;

c) ordinare alla F.I.T.D.S. e/o al Presidente il deposito del verbale ove la maggioranza del Consiglio si è espressa negativamente in merito alla proposta di concordato;

d) citare i seguenti testi, autorizzandone la citazione per codesta udienza o successiva:

1. Sig.ra Viviana Marigliano – quale attuale Segretario Generale della F.I.T.D.S.; 10

2. Avv. Roberto Santucci – quale ex Segretario Generale e attuale presidente della F.I.T.D.S.;

3. Sig. Stefano Iacomini – già citato in atti dalla Sig.ra Viviana Marigliano, quale consigliere F.I.T.D.S. da data remota ed in particolare dal Marzo 2017 al Novembre 2018 (presidenza Perrone) e tuttora in carica;

4. Dott. Alessandro Latini – quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.T.D.S. nel periodo di presidenza Perrone e con identica funzione in corso.

6. All'udienza del 16 settembre, sono comparsi per l'incolpato l'Avv. Alessio Sacchetti e la parte personalmente Dott. Antonio Perrone nonché il Procuratore Federale Avv. Bruno Nigro, i quali, dopo ampia discussione anche con riferimento alla percorribilità di un accordo preliminare ai sensi dell'art. 46 del RGD FITDS, si sono riportati ai propri atti come specificato nel verbale di udienza.

7. Il Collegio, all'esito della discussione, pronunciava la seguente ordinanza:

Il Tribunale federale

- ritenuto di dover ricondurre la condotta in esame anche alla fattispecie di illecito disciplinare prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del RDG FITDS, con le sanzioni conseguentemente previste;

- considerato che, ferma restando la medesima condotta oggetto del deferimento, tale completa qualificazione della fattispecie disciplinare non risulta comunque nel deferimento che ha dato origine al procedimento e su tale questione le parti non hanno preso specifica posizione negli scritti difensivi;

- ravvisata l'opportunità di concedere alle parti un termine per deduzioni difensive, nonché per l'eventuale esplorazione di un accordo ex art. 46 RGD FITDS, con specifico riferimento alla riqualificazione della fattispecie di cui alla presente ordinanza;

- rinvia all'udienza del 7 OTTOBRE 2022, ore 15,30, fatti salvi i diritti di prima udienza e riservato ogni esame e provvedimento sull'eventuale accordo ex art. 46 RDG e sulle richieste istruttorie, invitando le parti a dedurre sulla qualificazione di cui alla presente ordinanza e,

parimenti, ad esplorare la possibilità di addivenire ad un accordo, diverso da quello ipotizzato con riferimento alla qualificazione oggetto di deferimento, relativo alla riqualificazione della fattispecie disciplinare di cui alla presente ordinanza, da sottoporre al Collegio ai sensi dell'art. 46 RGD FITDS.

In ragione della presenza delle parti, esenta dalla comunicazione della presente ordinanza, fatto salvo per la comunicazione del deferimento e della presente ordinanza alla società affiliata dell'incolpato.

8. L'ordinanza di cui sopra in data 16 settembre 2022 veniva comunicata a mezzo PEC alle parti nonché alla ASD Tiro Dinamico Sportivo FIERAMOSCA.

9. In data 3 ottobre 2022, l'incolpato per mezzo dell'Avv. Alessio Sacchetti depositava ai sensi dell'art. 47 c. 1 del RGD FITDS una nuova memoria difensiva indicando i mezzi di prova di cui intendeva valersi corredata da produzione documentale nella quale così concludeva:

-in via preliminare, pronunciare l'annullamento dell'attuale processo e la conseguente remissione al Procuratore Federale per la conferma e convalida dell'accordo ex art. 65 RGD F.I.T.D.S. raggiunto con proposta del 19/7/2022 consistenti nella pubblicazione a tempo indeterminato di un post, sulla pagina Facebook nella quale è comparso il post incriminato, dando tenore letterale della smentita;

- nel merito: a) in via principale, l'assoluzione perché il fatto non sussiste e/o il deferito non l'ha commesso e/o il fatto non costituisce infrazione così come denunciato;

b) in via graduata, il minimo della sanzione;

- in via istruttoria: a) disporre l'esame del Sig. Dott. Antonio Perrone in relazione al fatto di cui al presente procedimento disciplinare;

b) ordinare alla F.I.T.D.S. il deposito del contratto Pay Pal sottoscritto dal Segretario Generale pro-tempore, nel rispetto della delibera consiliare del 18/12/2017;

c) ordinare alla F.I.T.D.S. e/o al Presidente il deposito del verbale ove la maggioranza del Consiglio si è espressa negativamente in merito alla proposta di concordato;

d) citare i seguenti testi, autorizzandone la citazione per codesta udienza o successiva:

1. Sig. Francesco Amendola, Tessera F.I.T.D.S. [REDACTED]

2. Sig. Agostino De Cesare, Tessera F.I.T.D.S. [REDACTED]

3. Sig. Giuseppe Sangineto, Tessera F.I.T.D.S. [REDACTED]

Altresì:

1. Sig.ra Viviana Marigliano – quale attuale Segretario Generale della F.I.T.D.S.;

2. *Avv. Roberto Santucci – quale ex Segretario Generale e attuale presidente della F.I.T.D.S.;*
3. *Sig. Stefano Iacomini – già citato in atti dalla Sig.ra Viviana Marigliano, quale consigliere F.I.T.D.S. da data remota ed in particolare dal Marzo 2017 al Novembre 2018 (presidenza Perrone) e tuttora in carica;*
4. *Dott. Alessandro Latini – quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.T.D.S. nel periodo di presidenza Perrone e con identica funzione in corso.*

10. All'udienza del 7 ottobre, sono comparsi per l'incolpato l'Avv. Alessio Sacchetti e la parte personalmente Dott. Antonio Perrone nonché il Vice Procuratore Federale Avv. Armando Macrillò i quali, dopo ampia discussione, hanno precisato le proprie richieste come specificate nel verbale di udienza.

In particolare il Vice Procuratore Federale Avv. Armando Macrillò si riportava all'atto di deferimento e, alla luce della riqualificazione della fattispecie disciplinare operata da questo Collegio, chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione di due mesi.

L'Avv. Alessio Sacchetti invece si riportava integralmente alla propria memoria difensiva e avanzava in via principale la richiesta preliminare di annullamento del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 65 RGD FITDS; in primo subordine – previo accoglimento delle richieste istruttorie ed espletamento delle prove – insisteva per l'assoluzione con la formula più ampia e, in ultimo subordine, per l'applicazione della sanzione minima e la concessione delle attenuanti.

11. All'esito della discussione, il Collegio si è ritirato in camera di consiglio, dando poi lettura del dispositivo e fissando il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 53 c. 6 del RGD FITDS.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. - In primo luogo il Collegio ha ritenuto di dover ricondurre la condotta sottoposta al proprio vaglio anche alla fattispecie di illecito disciplinare prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del RGD FITDS, ravvisandone tutti i presupposti astratti, procedendo alla riqualificazione della condotta con ordinanza del 16 settembre 2022 e concedendo alle parti termine a difesa per prendere posizione con specifico riferimento alla predetta riqualificazione della fattispecie disciplinare.

A parere di questo Collegio, infatti, risulta palese la riconducibilità della condotta incriminata anche alla fattispecie disciplinare specificamente delineata dall'art. 4, comma 1, lettera d) del RGD FITDS, che punisce le dichiarazioni lesive consistenti in dichiarazioni scritte o verbali lesive della reputazione ed immagine della Federazione, oltre alla violazione dei principi di lealtà e correttezza, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), oggetto del deferimento della Procura federale.

II. - Preliminarmente, viene esaminata dal Collegio la domanda di annullamento del procedimento disciplinare e restituzione degli atti alla Procura, ai sensi dell'art. 65 RGD FITDS, in ragione della pretesa applicazione di questa ultima previsione, secondo cui l'accordo consensuale *ante causam* tra incolpato e Procura, in ordine all'applicazione di una certa sanzione, "*comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare*" (così l'art. 65, comma 2, RGD FITDS).

Il Collegio ritiene infondata la domanda di annullamento del procedimento disciplinare e non accoglibile la richiesta di restituzione degli atti alla Procura, stante la conclamata assenza delle condizioni previste dall'invocato articolo 65, comma 2, del RGD FITDS.

Come noto, l'articolo 65 del RGD FITDS prevede la possibilità che, anteriormente al deferimento e all'apertura del procedimento disciplinare, nella fase delle indagini e nell'ambito delle attività di competenza della Procura Federale, quest'ultima raggiunga un accordo con l'incolpato per l'applicazione consensuale di una sanzione.

Nel caso, il Procuratore Federale, "prima di addivenire all'accordo", informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro 10 gg. può formulare rilievi." (art. 65, 1° comma, RGD FITDS).

Nel caso in esame, risulta agli atti che il Procuratore Federale ha trasmesso l'ipotesi di accordo al Procuratore Generale in data 19 luglio 2022, ricevendo nota di riscontro con assenza di rilievi, n. prot. 3335, sempre in data 19 luglio 2022.

Tuttavia, sempre l'art. 65 RDG FITDS, al comma 2, prevede che un tale accordo venga poi trasmesso al Presidente della Federazione per la formulazione di eventuali osservazioni "*entro i quindici giorni successivi*" e che, decorso tale termine, solo "*in assenza di osservazioni da parte del presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in*

relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare" (così l'art. 65, comma 2, RDG).

Senonchè, nel caso che ci occupa, risultano in atti le osservazioni formulate dal Presidente della Federazione, nel termine previsto, in data 26 luglio 2022.

La formulazione delle osservazioni da parte del Presidente della Federazione, in disparte ogni valutazione di merito sul contenuto – valutazione che la norma non contempla e non rimette certo alle competenze del Collegio, bensì esclusivamente a quelle della Procura Federale – impedisce che l'accordo acquisti *de plano* efficacia e determini l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

Non solo. Risulta in atti che, successivamente al ricevimento delle osservazioni del Presidente della Federazione, il Procuratore Federale – viste le medesime - abbia ritenuto di non accedere all'accordo per l'applicazione consensuale della sanzione, comunicando tale determinazione all'incolpato con nota via pec del 26 luglio 2022 e, quindi, procedendo all'esercizio dell'azione disciplinare con il deferimento.

Si tratta di una valutazione che il RGD FITDS rimette all'esclusiva competenza del Procuratore Federale, il quale ha quindi agito nel pieno esercizio dei propri autonomi ed esclusivi poteri, senza che - a riguardo – il Collegio possa sindacare tale valutazione e determinazione di non siglare alcun accordo e procedere all'esercizio dell'azione disciplinare.

Tale determinazione del Procuratore Federale – di esercizio dell'azione disciplinare, con il deferimento – rende palese l'insussistenza di un accordo per l'applicazione consensuale di sanzioni ex art. 65 RGD FITDS e, quindi, del tutto infondata anche la richiesta di rimettere gli atti alla Procura Federale, per il compimento di una valutazione (circa il raggiungimento di un accordo preliminare ex art. 65 RDG FITDS) che la medesima Procura – ricevute e valutate le osservazioni del Presidente Federale – ha evidentemente già mostrato di fare, procedendo al deferimento e all'avvio del presente procedimento disciplinare.

Per tutte le ragioni sopra illustrate, per quanto rimesso alla competenza e al sindacato del Collegio, si ritiene dunque che non sussistano i presupposti per una dichiarazione di improponibilità dell'azione disciplinare ex art. 65 RGD FITDS né quelli per pronunciare l'annullamento del presente procedimento.

Tale conclusione si palesa e si impone dunque come l'unica coerente con le previsioni del RGD FITDS, in disparte anche dai pretesi e inesistenti profili di conflitto di interessi denunciati dall'incolpato per vicende del tutto estranee alla condotta incriminata e ai fatti oggetto di azione e procedimento disciplinare e, come tali, superati in ogni caso dalla autonoma e chiara valutazione del Procuratore Federale di non addivenire ad un accordo e procedere – nell'ambito delle sue prerogative e competenze - all'esercizio dell'azione disciplinare con il deferimento.

La questione preliminare posta dall'incolpato va quindi risolta nel senso di cui alla superiore motivazione e la domanda di annullamento del presente procedimento va dunque rigettata.

III. - Esaurito l'esame della questione preliminare, può passarsi al merito della questione posta con il deferimento.

Come già illustrato in premessa, la condotta oggetto di deferimento riguarda la pubblicazione – da parte del dott. Perrone, tesserato e già Presidente della FITDS – di un post sulla propria pagina Facebook, a commento di un comunicato della FITDS, di annullamento di una gara minore Fury Match 21/22 maggio 2022 – Barletta (a cui rimandava il link del predetto post), del seguente testuale tenore:

“Sto pensando che mi dispiace, e non poco.

Ma tante gare, una dietro l'altra così concentrate, portano purtroppo a questo.

La cosa ancora peggiore è che comunque, gli iscritti a questa gara, lasciano circa 120 Euro tra PAY Pal e Federsparacchio (che prende provvigioni da PAY Pal – che si sappia e non si dimentichi mai).”

III.I. - Preliminarmente, nel merito, il Tribunale ritiene di dover esaminare e rigettare le richieste istruttorie avanzate dall'incolpato nelle due memorie difensive depositate in atti e ribadite anche all'udienza del 7 ottobre 2022, svoltasi – come da verbale - alla presenza del difensore e dell'incolpato.

A riguardo, il Tribunale ritiene superflui e irrilevanti i mezzi istruttori richiesti, stante l'evidenza documentale delle dichiarazioni e dei fatti oggetto di esame, incontestati e pure diffusamente illustrati e documentati nelle difese in atti, che il Collegio è chiamato ad esaminare e a valutare sotto il profilo disciplinare.

Sotto tale profilo, anche alla luce delle esaustive memorie e dei documenti in atti, le richieste istruttorie appaiono altresì – ad avviso del Tribunale – oltre che superflue

e irrilevanti ai fini del decidere, anche generiche ed inconferenti rispetto all'oggetto del procedimento, che può dunque decidersi sulla base delle evidenze documentali in atti, laddove le richieste dell'incolpato sono in parte genericamente rivolte a narrare circostanze estranee alle dichiarazioni rese e alla condotta oggetto di valutazione disciplinare e, in altra parte, vertono su circostanze oggetto di evidenza documentale o addirittura perfettamente chiarite e incontestate nelle difese in atti (nella misura in cui vertono, in modo generico e inconferente, sulla descrizione del sistema di funzionamento del servizio PayPal e dei relativi costi incidenti ovvero sui fatti oggetto del procedimento, quando invero la dichiarazione resa si traduce nell'appellativo di "federsparacchio" attribuito consapevolmente e incontestabilmente alla Federazione – a commento dell'annullamento di una gara minore – e soprattutto nell'accusa chiara e diretta secondo cui la Federazione "*prende provvigioni da PAYPAL*", per la cui valutazione i documenti in atti e le stesse difese dell'incolpata appaiono sufficienti a consentirne il pieno apprezzamento sotto il profilo disciplinare).

Ciò, in disparte anche dal fatto che le stesse richieste di prova testimoniale non sono declinate in capitoli specifici e, sotto tale profilo, oltre che irrilevanti, appaiono anche inammissibili.

Infine, ad avviso del Tribunale, il rigetto delle richieste istruttorie - per irrilevanza ai fini del decidere e inammissibilità - si impone ed è coerente anche in applicazione dei principi della ragionevole durata del processo, peraltro regolato da precisi termini di durata, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia. (Cass. civ. Sez. II Sent., 31/07/2020, n. 16517).

III.II. - Venendo all'esame del merito della condotta del dott. Perrone, ad avviso del Tribunale, si configura la fattispecie disciplinare di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), RGD FITDS, in relazione anche alle previsioni dell'articolo 1, comma 2, RGD FITDS e dell'articolo 7 del codice di comportamento sportivo, attesa la chiara sussistenza di un comportamento di aperta violazione dei principi di lealtà e correttezza, compiuto per il tramite di dichiarazioni scritte manifestamente lesive della reputazione e immagine della Federazione, nonché del prestigio, dignità e onorabilità di dirigenti federali.

Nel post oggetto di esame nel presente procedimento disciplinare, il dott. Perrone – commentando il comunicato della Federazione di annullamento di una gara minore

(a cui il post rimanda con un link) – afferma che gli iscritti a questa gara annullata “lasciano circa 120 Euro tra PAY Pal e Federsparacchio (che prende provvigioni da PAY Pal – che si sappia e non si dimentichi mai).”

La dichiarazione mira dunque a sostenere, nella sostanza, che:

- gli iscritti ad una gara annullata lasciano circa 120 euro tra PayPal (piattaforma per il pagamento digitale delle quote) e Federazione (come costo di iscrizione);
- la Federazione “prende provvigioni da Pay Pal”.

Tali affermazioni vengono peraltro accompagnate:

- dall'utilizzo dell'appellativo “federsparacchio”, attribuito alla Federazione;
- dall'ulteriore espressione di ammonimento, rafforzativa e di asserzione della divulgazione delle accuse di percezione di provvigioni da parte della Federazione: “*si sappia e non si dimentichi mai*”.

Si tratta, ad avviso del Tribunale, di dichiarazioni – peraltro a mezzo social, sulla pagina *Facebook* del dott. Perrone, ex Presidente della Federazione – rese in aperta violazione dei principi generali di lealtà e correttezza (art. 4, comma 1, lettera a) RGD FITDS), sanciti a partire già dall'articolo 1 comma 2 del RGD FITDS, laddove tra gli obblighi generali dei tesserati figura anche il divieto “*di esprimere pubblicamente, anche a mezzo internet, giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti comunque operanti nell'ambito federale*”, nonché dall'articolo 7 del codice di comportamento sportivo, che reca analoghe previsioni. Soprattutto, si tratta anche di dichiarazioni scritte manifestamente lesive della reputazione e immagine della Federazione, nonché del prestigio, dignità e onorabilità di dirigenti federali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) RGD FITDS.

A riguardo, è noto che la divulgazione di notizie lesive dell'onore è scriminata sotto il profilo del diritto di cronaca o di critica solo se ricorrono i seguenti presupposti, così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità:

- a) la verità oggettiva dei fatti (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste nemmeno quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, questi siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà;

- b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
- c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza (tra le varie Cass., sez. III, n. 14822 del 4/9/2012).

Ebbene, dall'esame degli atti e dei documenti acquisiti al procedimento, risultano innanzitutto infondate le accuse rivolte a mezzo social dal dott. Perrone alla Federazione, secondo cui:

- gli atleti iscritti ad una gara annullata "lasciano 120 euro" tra PayPal e FITDS;
- la federazione "prende provvigioni da PayPal".

Si tratta di fatti non veri, smentiti dalle risultanze documentali e su cui non c'è nemmeno contestazione negli atti difensivi.

Risulta agli atti – e in particolare dai documenti e chiarimenti resi dalla federazione su invito del procuratore federale (depositati agli atti di indagine) – che, in caso di annullamento di una gara, la Federazione restituisce agli atleti il costo dell'iscrizione, ivi compresa la quota imputata alla transazione elettronica tramite PayPal (cfr. la delibera del 6.11.2012, depositata in atti dalla Federazione su richiesta della Procura, richiamata e non contestata dall'incolpato nelle sue memorie).

Ne discende che non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui gli iscritti a questa gara annullata "*lasciano circa 120 Euro tra PAY Pal e Federsparacchio*", dato che risulta – ed è incontestato – che in caso di annullamento della gara gli iscritti vengono integralmente rimborsati.

A riguardo, oltre alla documentata prassi di restituzione dell'intera quota di iscrizione, nemmeno l'incolpato nelle difese perpetua la tesi o contesta la inequivoca documentazione depositata dalla Federazione su richiesta della Procura Federale e diretta a documentare la restituzione dell'intera quota.

Inoltre, risulta altresì infondata – *per tabulas* – anche l'altra affermazione secondo cui la federazione "*prende provvigioni da Pay Pal (si sappia e non si dimentichi mai)*".

A riguardo, risulta in atti che la FITDS – peraltro sin dall'epoca in cui il dott. Perrone rivestiva la carica di Presidente (e, dunque, con modalità ben note allo stesso) – intrattiene con PayPal un ordinario rapporto di servizio, inerente l'utilizzo del sistema di pagamento elettronico, regolato da condizioni standard, peraltro note, pubblicate e depositate in atti, senza che la Federazione percepisca poi da PayPal provvigioni o compensi di altra natura.

In particolare, la Federazione – in sede di indagine - ha chiarito e documentato che: *“La Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportiva non gode di un particolare contratto, semplicemente ha aperto una posizione business per accettare il pagamento per l’iscrizione alle gare, tesseramenti, affiliazioni, ecc.*

Ogni inizio mese, automaticamente PayPal addebita alla FITDS l’importo dell’abbonamento che ammonta a euro di euro 29,00 (ventinove) e come potrà leggere dai documenti allegati, per ogni transazione/pagamento, in base alla cifra che la Federazione riceve, la società trattiene una fee, una commissione composta da una parte fissa e una parte percentuale variabile.”

Anche tali documentati chiarimenti, circa i termini del rapporto tra la Federazione e PayPal, non sono stati contestati dall’incolpato nelle proprie difese. Con la conclusiva conseguenza che risulta del tutto priva di fondamento la dichiarazione pubblicata su Facebook dal dott. Perrone secondo cui la Federazione *“prende provvigioni da Pay Pal”*, non risultando in alcun modo che PayPal giri o paghi un compenso indebito alla Federazione per l’utilizzo del suo servizio.

A riguardo, vale la pena di osservare come il dott. Perrone - nelle proprie difese – si soffermi sulla critica dell’utilizzo del sistema PayPal e in generale sui costi del servizio di pagamento elettronico di iscrizione alle gare che genera, pur risultando che si tratta di un servizio comunque da egli stesso perfettamente conosciuto, adottato e deliberato anche all’epoca della sua Presidenza, esattamente negli stessi termini documentati in atti sin dal 2012 e poi successivamente. In ogni caso, si tratta, con ogni evidenza, di argomentazioni inconferenti rispetto alla dichiarazione pubblicata su Facebook, laddove si è affermato – contro la conosciuta realtà dei fatti - che la Federazione prende provvigioni da PayPal.

La dichiarazione pubblicata dal dott. Perrone su Facebook, dunque, non solo risulta non vera, ma viene accompagnata dalla consapevole suggestione, obiettivamente idonea a creare nella mente del lettore una falsa rappresentazione della realtà, quale quella di un rapporto indebito tra la FITDS e PayPal e di un conseguente lucro indebito da parte della Federazione.

Non solo.

Le dichiarazioni del dott. Perrone – oltre che contrarie alla verità oggettiva o putativa dei fatti (trattandosi di vicende che il dott. Perrone, nella sua qualità di ex Presidente della FITDS, ben conosce da tempo, avendole peraltro governate e

avallate) – sono altresì accompagnate da espressioni certamente prive del requisito della continenza, intesa sia sotto l’aspetto sostanziale – della riferibilità al fatto - sia sotto un profilo formale, della forma espositiva proporzionata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante o gratuita rispetto al fine del concetto da esprimere.

A riguardo, le dichiarazioni lesive del dott. Perrone – già comunque censurabili perché contrarie alla verità dei fatti – sono anche accompagnate dall’utilizzo di espressioni di dileggio e di scherno, certamente esorbitanti e lesive dell’immagine della Federazione, quale quella che appella la Federazione stessa con il termine “federsparacchio”.

Per come emerge chiaramente dalle stesse deduzioni difensive dell’incolpato, infatti, il termine “federsparacchio” – nelle stesse intenzioni di chi lo ha usato – intende fare riferimento all’azione di “sparacchiare”, come riferita ad una attività “che venga svolta con approssimazione e superficialità (...) in pratica essa può identificarsi in una azione disordinata, incerta, caotica, incoerente”, che – a dire dello stesso ricorrente – “potrebbe essere interpretata come offesa solo da chi/coloro sono consapevoli di avere agito in modo approssimativo, maldestro e pasticcione”.

Si tratta quindi, con ogni evidenza, di un termine che intende imputare alla Federazione, con toni dispregiativi e di scherno, l’incapacità di un’azione ordinata e coerente con i propri scopi istituzionali; il tutto, in ragione e con riferimento all’avvenuto annullamento di una gara minore (cui il post su Facebook si riferisce), con evidente esorbitanza e difetto di pertinenza e continenza.

Peraltro, tale appellativo viene poi utilizzato - senza alcun comprensibile riferimento - per accusare la medesima Federazione di inesistenti lucri indebiti, così mancando completamente anche di pertinenza e continenza sotto tale ulteriore profilo.

Non bastando tale dichiarazione, il post incriminato prosegue con l’affermazione imperativa, tesa a rafforzare l’accusa infondata di ricevere indebite provvigioni da PayPal, quale “*si sappia e non si dimentichi mai*”.

In definitiva, il Tribunale ritiene quindi che tali espressioni configurino dichiarazioni certamente lesive della reputazione e immagine della Federazione, nonché del prestigio, dignità e onorabilità di dirigenti federali, dato che imputano alla

Federazione e ai suoi dirigenti inesistenti condotte indebite e lucrative, oltre che una generale, indiscriminata e diffusa inadeguatezza, inveritiera e inconferente rispetto alla realtà dei fatti oggetto delle dichiarazioni medesime. Il tutto, ponendosi in consapevole contrasto con la conosciuta e documentata verità dei fatti e con modalità peraltro completamente esulanti dall'esercizio legittimo e continente del diritto di critica.

Tale comportamento – certamente censurabile ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettere a) e d) RGD FITDS – appare ancor più grave alla luce della qualità dell'incolpato, il dott. Perrone, ex presidente FITDS. Tale gravità appare sotto un duplice profilo:

- per il fatto che il dott. Perrone ha rilasciato dichiarazioni manifestamente e consapevolmente contrarie ad una realtà dei fatti (i termini del rapporto contrattuale FITDS – PayPal e le procedure di iscrizione alle gare FITDS), da egli stesso perfettamente conosciuta, governata e avallata dallo stesso sin dall'epoca della sua Presidenza, oltre che conoscibile e risalente nel tempo;
- per l'ulteriore aspetto della particolare risonanza che una dichiarazione resa da un ex Presidente di Federazione può assumere.

Sulla scorta della suddetta motivazione, il Tribunale ritiene l'incolpato dott. Perrone responsabile degli illeciti disciplinari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e d) RGD FITDS e lo condanna alla sanzione di mesi 4 di sospensione, valutata la gravità della condotta perpetrata, peraltro, da soggetto che nel passato ha ricoperto una carica apicale proprio nella medesima Federazione, ritenuta insussistente la presenza di circostanze attenuanti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d2), RGD FITDS condanna la società affiliata di appartenenza del tesserato alla sanzione pecuniaria di euro 50.

p.q.m.

rigettata la richiesta preliminare di annullamento del procedimento e pronunciando nel merito, dichiara il deferito Antonio Perrone responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera d) del RDG, per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione ed immagine della Federazione, e per l'effetto condanna il predetto Antonio Perrone alla sospensione disciplinare di mesi 4;

condanna altresì l'ASD Tiro Dinamico Sportivo Fieramosca alla sanzione pecuniaria di euro 50, ex art. 4, comma 1, lett. d2), RDG.

Roma, 17 Ottobre 2022

Il Tribunale Federale

Avv. Angelo Vitale (Presidente)

**ANGELO
VITALE** Firmato digitalmente
da ANGELO VITALE
Data: 2022.10.17
12:21:04 +02'00'

Avv. Antonio Simonelli (Vice Presidente)

SIMONELLI ANTONIO
2022.10.17 12:34:41
CN=SIMONELLI ANTONIO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-60230130587
RSA/2048 bits

Avv. Lorenzo Di Giacomo (Giudice componente)

Firmato digitalmente da: LORENZO DI GIACOMO
Data: 17/10/2022 13:03:27